REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/80 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1980
che modifica il regolamento (CEE) n. 2297/80, che introduce un dazio antidumping provvisorio su talune fibre poliestere originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 11 e 14;

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79;

considerando che la Commissione, avendo ricevuto una denuncia che comprovava l'esistenza di pratiche di dumping relative a talune fibre poliestere originarie degli Stati Uniti d'America, nonché il notevole pregiudizio da esse derivante, aveva pubblicato un avviso di apertura di procedura antidumping relativa alle importazioni di questi prodotti nella Comunità ed aveva effettuato un'indagine preliminare in seguito alla quale aveva istituito, con regolamento (CEE) n. 2297/80 [2], un dazio antidumping provvisorio su questi stessi prodotti;

considerando che, sin dalla pubblicazione del predetto regolamento (CEE) n. 2297/80, numerosi importatori comunitari di taluni tipi di cucirini hanno presentato alla Commissione esposti affermando che le loro importazioni originarie dagli Stati Uniti d'America venivano ingiustamente colpite dal dazio antidumping;

considerando che, secondo questi importatori, le loro consegne nella Comunità non arrecano alcun pregiudizio ai produttori comunitari ricorrenti e che sono soggette all'applicazione del dazio antidumping provvisorio semplicemente perché rientrano nel medesimo codice Nimexe che comprende i filati realmente oggetto della denuncia;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha esaminato la questione, nella fattispecie interrogando i produttori ricorrenti;

considerando che questi ultimi hanno confermato che, nonostante il riferimento al codice Nimexe 51.01-28, contenuto nella loro denuncia, e comprendente tutti i filati non testurizzati di poliestere, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), detta denuncia non riguarda il filo per cucire;

considerando che è pertanto necessario escludere dalla procedura antidumping relativa alle importazioni di talune fibre di poliestere originarie degli Stati Uniti d'America e, di conseguenza, dall'applicazione del dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2297/80, le importazioni di taluni tipi di cucirini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping provvisorio all'importazione sui filati di poliestere non testurizzati della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe 51.01-28, istituito con regolamento (CEE) n. 2297/80, non si applica alle importazioni di cucirini, composti da filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono anche alle seguenti condizioni:

a) disposti su un supporto (bobine, tubi, ecc.) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
b) apprettati;
c) torsione finale « Z ».

2. Gli importi depositati a titolo di garanzia del dazio provvisorio istituito con regolamento (CEE) n. 2297/80, per le importazioni di taluni tipi di cucirini, quali definiti al paragrafo 1, sono liberalizzati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1980.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 231 del 2. 9. 1980, pag. 5.